

Assicurazione: per gli autoveicoli d'epoca e da collezione
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "Classic Car" Edizione ITA-10-2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura in nome del Contraente e nell'interesse di chi spetta, l'autoveicolo storico e da Collezione.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati:

✓ Garanzie sempre operanti

L'Assicuratore indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'autoveicolo assicurato, compresi eventuali optional, da e/o a seguito di e/o derivati e/o arrecati:

INCENDIO, FURTO KASKO, ROTTURA DEI CRISTALLI, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ADDITIONAL COSTS

✓ Garanzie Opzionali:

ESCLUSIONE GARANZIA KASKO



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

✗ Il presente contratto non opera quando il veicolo è condotto da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, o che non possiedono patente di guida in corso di validità. Le delimitazioni sono riportate nella specifica Sezione denominata "ESCLUSIONI".

✗ L'assicurazione non opera per i beni non assicurati

✗ Alcune principali esclusioni:

I danni dovuti a o causati da partecipazione del veicolo a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, test di velocità, cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su strade pubbliche o private.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, la copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e sottolimiti specifici indicati nell'Allegato 1 e/o nelle condizioni particolari di assicurazione. Tali limiti sono dettagliati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti alla copertura?".



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio, entro i termini di mora contrattuali.

Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore dei cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione o del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto nel più breve tempo possibile al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore, e nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, anche alle Autorità di Polizia secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?"



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro i termini di mora contrattuale, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il Premio se accordato, può essere frazionato in due o più rate.

Se previsto, il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nel Modulo di Polizza a condizione che il premio sia pagato entro i termini di mora contrattuale. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione può cessare, in mancanza di disdetta, quando il Contraente, o l'Assicurato, fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio.

Il contratto cessa in ogni caso, alla sua normale scadenza, se operante il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviare con almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale, così impedendone il tacito rinnovo, se previsto.

Le parti possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dando un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione: Classic Car
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: "Classic Car"

Data di ultimo aggiornamento: ITA-10-2020. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail sono rispettivamente:

<http://www.liueurope.com>; Tel: +39 02 2627 081; Fax: 0226260935; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Incendio	Incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia incendio è operante sia per il danno totale sia per i danni parziali. L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.
Furto	furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.
Rottura dei cristalli	all'Assicurato, comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.
Atti vandalici	al veicolo assicurato conseguenti ad atti vandalici.
Eventi naturali	al veicolo assicurato e conseguenti a grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non
Additional Costs	A parziale deroga della ESCLUSIONI/Esclusione B) in caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, l'Assicuratore indennizza fino al limite massimo indicato nella scheda di polizza: I. il costo di trasporto del veicolo al ricovero abituale o ad altro garage individuato dal Contraente/Assicurato, nel caso in cui l'auto sia danneggiata dopo un incidente non sia possibile il rientro del veicolo in autonomia; II. il costo del recupero del veicolo rubato e ritrovato dopo il benestare della Assicuratore; III. il costo relativo alla riparazione/rimpiazzo di fluidi, grasso, liquido di raffreddamento, antigelo e prodotti di consumo /manutenzione ordinaria del motore, della trasmissione e olio idraulico; IV. i costi per prevenire e ridurre i danni che sarebbero indennizzabili a termini polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Trasporto	È possibile includere i danni materiali e diretti che l'autoveicolo d'epoca assicurato subisca durante il trasporto su autocarro e/o rimorchi, completamente chiusi, con pianali di carico sollevabili e con porte / sportelli d'accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, a causa di incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, ribaltamento e collisione dell'autocarro e/o rimorchio e durante le traversate marittime su navi traghetto o ro/ro effettuate tra porti italiani.
------------------	--

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione della Garanzia Kasko	È possibile escludere la Garanzia Kasko e mantenere invariate le altre Garanzie sopra richiamate.
Rischio sola Giacenza	È possibile limitare la copertura esclusivamente quando gli autoveicoli d'epoca assicurati sono nel ricovero abituale indicato nell'Allegato 1. Di conseguenza sono operative solo le Garanzie Incendio, Furto, Rottura dei Cristalli, Atti vandalici e Additional Costs.




Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>1. Il presente contratto non opera quando il veicolo è condotto da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, o che non possiedono patente di guida in corso di validità (quand'anche tali persone siano state autorizzate preventivamente dall'Assicurato).</p> <p>2. Non sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato mentre se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore oppure in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o farmaci non assunti a scopo terapeutico.</p> <p>Per tutte le garanzie, l'assicurazione non comprende:</p> <p>A) Deprezzamento</p> <p>B) I danni dovuti a o causati da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni,</p>
-----------------------	--

	<p>alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno.</p> <p>C) I danni dovuti a o causati da ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;</p> <p>D) I danni dovuti a o causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati. Qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.</p> <p>E) I danni dovuti a o causati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente; qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.</p> <p>F) I danni dovuti a o causati da partecipazione del veicolo a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, test di velocità, cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su strade pubbliche o private.</p> <p>G) I danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.</p> <p>H) I danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico.</p> <p>I) I danni indiretti (salvo quanto previsto al punto 7 – SEZIONE ADDITIONAL COSTS, delle Sezioni assicurate), quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento e uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.</p> <p>L) I danni dovuti o causati da vizio proprio o qualità insita delle autovetture, intolleranza alle variazioni della temperatura, e combustione spontanea.</p> <p>M) I danni dovuti a o causati da ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente a un evento assicurato.</p> <p>N) I danni dovuti a o causati da contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.</p> <p>O) I danni dovuti a o causati da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo.</p> <p>P) I danni dovuti a o causati da uso di veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.</p> <p>Q) Usura, logorio e deterioramento, vizio intrinseco, difetto latente, ruggine e corrosione;</p> <p>R) Perdite o danni risultanti da lavori effettuati nel corso di interventi di manutenzione, riparazione, restauro o processi consimili;</p> <p>S) I danni prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti</p> <p>T) Uso del veicolo per traffici illeciti;</p>
<p>Per veicoli aventi 5 anni dalla prima data di immatricolazione</p>	<p>Esclusioni e limiti specifici per la Kasko</p> <p>Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo Esclusioni, la garanzia non altresì operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se in sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici;

	<ul style="list-style-type: none"> • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; • in caso di danni cagionati al veicolo grantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato trainante non assicurato; • in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio; • per i danni alle ruote – cerchioni – coperture e camere d'aria verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; • per i danni ai cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
--	--

 Ci sono limiti di copertura?		
<p>Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.</p>		
<p>Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.</p>		
<p>Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.</p>		
<p>La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.</p>		
Gare di regolarità	Non c'è un limite alla partecipazione delle gare di regolarità.	
LIMITAZIONI ALLA GUIDA	Garanzia operante secondo decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni di cui all'Art 117 Cds: Limitazioni nella guida.	
Numero conducenti	Non c'è un limite sul numero dei conducenti.	
Per veicoli aventi 5 anni dalla prima data di immatricolazione	<p>Degrado d'Uso Per le autovetture , il degrado d'uso non verrà applicato nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, per i quali il degrado d'uso si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada. Oltre i 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del valore del prezzo di listino a nuovo del veicolo e delle sue parti.</p> <p>Kasko Totale L'Assicuratore indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo in conseguenza di urto con altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi, animali, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione. Il valore degli optional e accessori non di serie, la cui presenza sul veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del sinistro da parte dell'Assicuratore, dovrà essere espressamente indicato nell'Allegato 1, nella Tabella dei limiti, Garanzie "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione probante il valore richiesto.</p>	
Tabella dei limiti:	GARANZIE	FRANCHIGIA
	Incendio	Da concordare
	Furto	Da concordare
	Furto Parziale	Da concordare
	Atti Vandalici eventi naturali e sociopolitici	Da concordare
	Kasko	Da concordare
	Cristalli	Limite massimo di risarcimento Euro 1.000,00= Franchigia fissa Euro 250,00=
	Danno totale	Valore a nuovo per i primi 12 mesi

Danno parziale	No degrado d'uso per i pezzi di ricambio dalla data di prima immatricolazione
GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO/SOMMA ASSICURATA
ADDITIONAL COSTS	Da concordare
NUOVI ACQUISTI / ESCLUSIONI	Da concordare
OPTIONALS	Da concordare
OPTIONALS ed accessori non di serie	Da concordare



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
 Fax +39 02 2626 0935
 sinistri.lsm@legalmail.it

Fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.

Nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizza ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;


fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;


Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.

Assistenza diretta / in convenzione: la polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.


Gestione da parte di altre imprese: la polizza non prevede la gestione dei sinistri fornita da altre imprese.


	<p>Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente riportate nel Questionario Proposta, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Ricevuta la necessaria documentazione, e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti.</p>


 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso a Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
<p>Durata</p>	<p>Il contratto decorre dalle h. 24 del giorno effettivo di pagamento del premio da parte del Contraente ed è stipulato nella forma "tacito rinnovo". Pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza. Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro</p>

	30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio che regola le eventuali movimentazioni in entrata e uscita dei beni e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.
--	---

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.


 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>CLASSIC CAR è un prodotto con formula a “garanzie nominate” rivolto all’assicurazione di autoveicoli storici (autoveicoli d’interesse storico e collezionistico di età superiore ai tren’anni rispetto a quello di costruzione, nonché a veicoli definiti quali “Istant Classic” che per ragioni collezionistiche rappresentano un unicum) nonché ai veicoli per il solo rischio giacenza.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%.</p>	
<p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’Intermediario per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All’Impresa assicuratrice	<p>Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente. Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.</p> <p>In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:</p> <p>Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com</p>

	<p>Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CLASSIC CAR



Liberty
Specialty Markets

Condizioni di Assicurazione comprensivo del Glossario

Edizione 10-2020

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Assicurazione	Il contratto di assicurazione costituente prova scritta ai sensi dell'art. 1888 Codice Civile.
Atto Vandalico	Il danneggiamento o deturpamento e imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
Broker	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
C.d.S.	Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285 e successive modificazioni.
Competizione	Evento o contesto a cui le persone prendono parte al fine di stabilire la superiorità o supremazia in un particolare settore/disciplina
Conducente	La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contratto di assicurazione	Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Deprezzamento	L'eventuale diminuzione di valore commerciale subita dalla cosa assicurata colpita da sinistro, verificata dopo il restauro e/o la ricostruzione effettuato con l'accordo dell'Assicuratore.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto	L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

M.C.T.C.	La Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Massimale	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Modulo di polizza	Il documento allegato al contratto di assicurazione che contiene i dati del Contraente/Assicurato, la decorrenza, il premio e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione.
Nuovo Codice delle Assicurazioni	Il Codice delle assicurazioni private previsto dal Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163.
Optionals	Ogni dotazione fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo su richiesta del cliente o montata successivamente, purché del periodo d'uso della macchina identificata in polizza o nella fattura di acquisto o altra documentazione equipollente d'acquisto.
P.R.A.	Il Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Proprietario del veicolo	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina	Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Restauro	L'atto del restaurare a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Scasso	Rottura, effrazione, manomissione.
Scoperto	La parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Scheda di polizza – Allegato 1	Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma assicurata	Somma fino a concorrenza della quale l'Assicuratore presta l'assicurazione
Sottolimito	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Stima accettata	Il valore commerciale attribuito alle cose assicurate di comune accordo fra le Parti contraenti la polizza (art. 1908 - 2° comma C.C.).
Terrorismo	Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Veicoli Storici	Autoveicoli di interesse storico e collezionistico di età superiore a 20 anni rispetto all'anno di costruzione e/o elencati nell'Allegato 1.
Valore dichiarato	Il valore delle cose assicurate indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C. In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Adeguamento del premio e valore assicurato

Qualora la l'assicuratore intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l'intermediario alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

L'Assicuratore s'impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni precedentemente applicate, il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni s'intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza.

Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto s'intende risolto alla sua naturale scadenza.

Art. 8 Proroga del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 che precede, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

Art. 12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 13 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 14 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del contraente e/o dell'assicurato.

Art. 15 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio

conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 17 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni.

Data	L'Assicurato/Contraente

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art.5 Aggravamento del rischio; Art. 9 Recesso in caso di sinistro; Art. 14 Foro competente.

L'Assicurato/Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art.18 - Operatività dell'assicurazione - Veicoli assicurabili

L'assicurazione è operante per i veicoli descritti e valorizzati in polizza e per quelli inclusi successivamente, mediante specifica variazione contrattuale con contestuale addebito del premio integrativo dovuto. La copertura assicurativa è specificamente rivolta ai **veicoli storici (come da definizione) e/o descritti Allegato 1** di polizza.

Salvo quanto diversamente previsto, le seguenti parti del veicolo e i relativi accessori sono inclusi nella copertura:

- a) Le parti stabilmente installate o fissate al veicolo stesso.
- b) Gli accessori che sono in dotazione al veicolo per l'esclusivo utilizzo dello stesso (per esempio: copri sedili, kit di riparazione, fusibili e lampadine, trousse degli attrezzi) e che non sono generalmente considerati quali beni di lusso.
- c) Optionals compresi nella somma assicurata, e comunque fino alla concorrenza indicata nella scheda di polizza.

I veicoli devono trovarsi nel loro stato originale o essere stati fedelmente restaurati.

I veicoli non originali sono esclusi dalla copertura, s'intendono tali quelli aventi carrozzeria, sospensioni, motore e/o altre dotazioni (es. impianto frenante) modificati, vale a dire quei veicoli con un numero di parti sostituite tale da inficiarne l'originalità.

I veicoli devono essere adibiti a uso proprio/privato, utilizzati per il tempo libero (**escluso quindi l'uso professionale nonché l'uso quotidiano**) e per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni e incontri di collezionisti, sfilate, manifestazioni e simili o a gare non competitive.

Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che il veicolo assicurato non possiede tutti i requisiti sopra previsti, o il sinistro medesimo è occorso in condizioni non compatibili con l'uso definito in precedenza, l'assicurazione non è operante.

Art. 19 - Somma assicurata, stato di conservazione e suo accertamento

I veicoli della collezione s'intendono assicurati al completo degli optionals/audiovisivi compresi nella somma assicurata. Questi ultimi fino alla concorrenza indicata nella scheda di polizza.

La somma assicurata s'intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:

Al valore stabilito tramite perizia (stima accettata) condotta da un fiduciario dell'Assicuratore o da questa riconosciuto e/o come indicato **nell'Allegato 1**.

Il costo della perizia è sempre a totale carico del Contraente/Assicurato.

Art. 20 - Circolazione dei veicoli, conducenti identificati.

Si precisa che durante la circolazione la garanzia è attiva:

- Solo nel caso di guida dei veicoli da parte di conducenti di età non inferiore a 25 anni.
- Per due veicoli circolanti per volta.

La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione, manutenzione e simili.

Art. 21 Estensione territoriale

L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera.

Art. 22 - Nuovi Acquisti/Esclusioni

La garanzia, previo invio all'Assicuratore mediante fax o @mail dei documenti identificativi del veicolo (targa, matricola, modello, marca), dell'indicazione del valore e dei documenti di seguito elencati:

- documenti in possesso della vettura (libretto di circolazione ecc)
- documento di registrazione nei registri dei veicoli storici (Alfa Romeo, Fiat e Lancia ecc)
- certificato d'identità (ASI-FIVA)
- n. 4 foto recenti (una per ogni lato) o in alternativa fotocopia del libretto di omologazione;

- eventuale stima effettuata da esperto;
- certificato d'origine;

EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI VERRANNO RICHIESTI IN CASO DI NECESSITA'

è automaticamente estesa ai veicoli acquistati nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla concorrenza indicata **nell'Allegato 1** di polizza su base del valore commerciale ad eccezione di quelli valorizzati da esperti benevisi all'Assicuratore, per i quali la garanzia è su base di "stima accettata".

Con comunicazione mediante fax o @mail, l'Assicuratore prende atto altresì delle esclusioni dalla garanzia di polizza dei veicoli assicurati.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, l'Assicuratore sulla base delle comunicazioni ricevute, emette un'appendice per aggiornare il capitale assicurato ed evidenziare il premio dell'anno successivo ed altra appendice per la regolazione del premio, sempreché il premio risultante dal calcolo in pro rata sia pari o superiore ad

Euro 100,00= In caso di conguaglio negativo non si procede ad alcun rimborso.

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione delle appendici suindicate, varrà il disposto **dell'art. 3) - Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio**, delle Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 23 - Veicolo abitualmente ricoverato

Il Contraente dichiara, come **da questionario reso all'Assicuratore**, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio nonché condizione necessaria al fine dell'operatività delle Sezioni Incendio, Eventi Naturali, Furto e Atti Vandalici, di riporre abitualmente il veicolo assicurato nel/i ricovero/i indicato/i **nell'Allegato 1**.

Art. 24 - Franchigia a carico dell'Assicurato

Salvo quanto diversamente previsto, il pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione per sinistro di una franchigia pari all'importo indicato nell'Allegato 1 di polizza che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farla assicurare da altri.

L'Assicuratore conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

La franchigia non è operante, qualora:

- il veicolo sia condotto da un meccanico, carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

GARANZIE ASSICURATE

La copertura è operante per le seguenti garanzie soggette a quanto previsto
in

DELIMITAZIONI/ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE se
richiamate nell'Allegato 1

L'Assicuratore indennizza sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite i danni materiali e diretti cagionati al veicolo oggetto della garanzia, compresi gli eventuali optionals e audiovisivi, da/a seguito di/derivati/arrecati:

Art. 1 INCENDIO

Incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia incendio è operante sia per il danno totale sia per i danni parziali.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

Art. 2 FURTO

furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.

Art. 3 KASKO

urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione.

A integrazione di quanto previsto nelle **DELIMITAZIONI/ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI**, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada";**
- b) **alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabili a termini di polizza;**
- c) **causati da sovraccarico del veicolo o da trasporto di carichi sporgenti;**
- d) **causati da usura, difetto di costruzione o di materiali, errato rifornimento di carburante;**
- e) **causati da o dovuti a guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o farmaci non assunti a scopo terapeutico.**

Art. 4 ROTTURA DEI CRISTALLI

all'Assicurato, comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Art. 5 ATTI VANDALICI

al veicolo assicurato conseguenti ad atti vandalici.

Art. 6 EVENTI NATURALI

al veicolo assicurato e conseguenti a grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non.

Art. 7 ADDITIONAL COSTS

A parziale deroga della **ESCLUSIONI/Esclusione B)** in caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, l'Assicuratore indennizza fino al limite massimo indicato nella scheda di polizza:

- I. il costo di trasporto del veicolo al ricovero abituale o ad altro garage individuato dal Contraente/Assicurato, nel caso in cui l'auto sia danneggiata dopo un incidente non sia possibile il rientro del veicolo in autonomia;
- II. il costo del recupero del veicolo rubato e ritrovato dopo il benestare della Assicuratore;
- III. il costo relativo alla riparazione/rimpiazzo di fluidi, grasso, liquido di raffreddamento, antigelo e prodotti di consumo /manutenzione ordinaria del motore, della trasmissione e olio idraulico;
- IV. i costi per prevenire e ridurre i danni che sarebbero indennizzabili a termini polizza.

Art. 8 ATTI DI TERRORISMO

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Art. 9 TERREMOTO

A parziale deroga della **ESCLUSIONI/Esclusione B)**, l'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 10 INONDAZIONI ED ALLUVIONI

A parziale deroga della **ESCLUSIONI/Esclusione B)**, l'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto.

L'Assicuratore non risponde dei danni a beni mobili all'aperto.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art.1 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 2 Mandato dei periti

Il/i Perito/i eventualmente nominato/i dovrà/dovranno:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui **all'art. 3 – Obblighi in caso di sinistro**, della presente Sezione;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;

5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.1 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, **l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Assicuratore entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.;
- d) **Nei casi di incendio, furto, rapina, atti vandalici o comunque in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, il Contraente / Assicurato deve presentare analogo denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.**

Inoltre, in caso di furto, il Contraente o l'Assicurato si impegna, su richiesta dell'Assicuratore, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero.

In ogni caso il Contraente / Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso dall'Assicuratore, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

Il Contraente / Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato dell'Assicuratore. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 30 giorni dall'avviso di cui al punto c), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso dell'Assicuratore.

In tal caso deve:

- 1) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
- 2) **presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

- b) dietro ragionevole richiesta dell'Assicuratore, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni perduti o danneggiati ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sia in grado di fornire;
- c) cooperare nell'indagine e/o nella definizione del danno e dietro specifica richiesta dell'Assicuratore, dovrà accettare di sottoporsi a interrogatorio, sotto giuramento, da parte di una qualsiasi persona da loro incaricata.

Art. 4 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Per i veicoli assicurati, il valore attribuibile è determinato in base a quanto disposto **Art. 19 - Somma assicurata, stato di conservazione e suo accertamento, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie**, al momento del sinistro.

In ogni caso l'indennizzo non potrà mai essere superiore al valore assicurato in polizza per il veicolo indicato.

Art. 5 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, optional inclusi (se valorizzati), sotto deduzione degli eventuali limiti previsti dal contratto (**vedasi Art. 24 – Franchigia a carico dell'Assicurato, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie**).

La liquidazione dei danni concernenti gli audiovisivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo, fermi gli eventuali limiti previsti **all'Art. 18 – Operatività dell'assicurazione – Veicoli Assicurabili, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie**.

Relativamente agli optional e agli audiovisivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, ecc.); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare l'importo per sinistro indicato **nell'Allegato 1 di polizza**.

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto **dall'Art. 4 – Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro, della presente Sezione e/o coincidente col valore della stima accettata, se concessa, ed indicata nell'allegato 1**.

L'Assicuratore ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; l'Assicuratore ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Art. 6 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare l'Assicuratore né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno

debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

1. il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2. **le chiavi in dotazione del veicolo assicurato** (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dall'Assicuratore, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo **Art. 9 – Recupero delle cose rubate, della presente Sezione;**
3. in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

Art. 9 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, a comunicare all'Assicuratore il recupero del veicolo rubato o di parti di esso e a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo.

Ove il veicolo di cui alla denuncia di sinistro venga recuperato in tutto o in parte prima del pagamento dell'indennizzo l'Assicuratore è tenuto ad indennizzare, per la parte recuperata, soltanto i danni patiti dalla medesima in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà dell'Assicuratore se questa ha pagato integralmente.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo all'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Assicuratore l'indennizzo ricevuto.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per i beni stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascun bene relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri beni.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte dei beni, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

ESCLUSIONI

- 1. Il presente contratto non opera quando il veicolo è condotto da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, o che non possiedono patente di guida in corso di validità (quand'anche tali persone siano state autorizzate preventivamente dall'Assicurato).**
- 2. Non sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato mentre se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore oppure in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o farmaci non assunti a scopo terapeutico.**

Per tutte le garanzie, l'assicurazione non comprende:

- A) Deprezzamento
- B) I danni dovuti a o causati da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno.
- C) I danni dovuti a o causati da ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- D) I danni dovuti a o causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati. Qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
- E) I danni dovuti a o causati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente; qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
- F) I danni dovuti a o causati da partecipazione del veicolo a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, test di velocità, cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su strade pubbliche o private.
- G) I danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.
- H) I danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico.
- I) I danni indiretti (salvo quanto previsto al punto 7 – SEZIONE ADDITIONAL COSTS, delle Sezioni assicurate), quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento e uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
- L) I danni dovuti o causati da vizio proprio o qualità insita delle autovetture, intolleranza alle variazioni della temperatura, e combustione spontanea.
- M) I danni dovuti a o causati da ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente a un evento assicurato.
- N) I danni dovuti a o causati da contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.

- O) I danni dovuti a o causati da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo.
- P) I danni dovuti a o causati da uso di veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.
- Q) Usura, logorio e deterioramento, vizio intrinseco, difetto latente, ruggine e corrosione;
- R) Perdite o danni risultanti da lavori effettuati nel corso di interventi di manutenzione, riparazione, restauro o processi consimili;
- S) I danni prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti
- T) Uso del veicolo per traffici illeciti;

Data

L'Assicurato/Contraente

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Clausola di esclusione di attacchi cibernetici

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;

d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile

nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non sono tenuto a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;**
- b) funghi.**

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.

Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangano invariati.

Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, , Regno Unito o Stati Uniti d'America.

L'Assicurato/Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio; Art. 5 – Aggravamento del rischio; Art.8 Recesso in caso di sinistro; Art. 9 Proroga del contratto.

b) di aver preso conoscenza dell'Allegato 1, delle Condizioni Particolari Comuni a tutte le Garanzie, delle Garanzie Assicurate, delle Esclusioni e/o delle clausole dattiloscritte, e/o di allegati facenti parte integrante della presente polizza e di approvarne espressamente i relativi contenuti, ed in particolare le seguenti disposizioni:

Art. 18 – Operatività dell'assicurazione – Veicoli assicurabili; Art. 21 Somma assicurata, stato di conservazione e suo accertamento; Art. 20 Circolazione dei veicoli, conducenti identificati; Art. 19 Estensione Territoriale; Art. 22 Nuovi Acquisti Esclusioni; Art. 24 Franchigia a carico dell'assicurato; Esclusioni per tutte le garanzie, dalla lettera A) alla lettera U).

Data

L'Assicurato/Contraente

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Chi è responsabile delle Sue informazioni personali?

Liberty Mutual Insurance Europe Limited (iscritta in Inghilterra e Galles al numero 01088268), filiale italiana ("Liberty"), è il titolare del trattamento delle Sue informazioni personali ad essa fornite ai fini del D.L. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice della Privacy") o disposizione analoga contenuta in eventuali modifiche o disposizioni legislative sostitutive. Lei dovrebbe illustrare la presente comunicazione anche a tutti coloro eventualmente coperti da nostra polizza assicurativa.

"Lei" comprende, nel caso, i singoli clienti assicurati (compresi i potenziali clienti) quali ditte individuali, proprietari di una società, partner e/o eventuali soggetti che possano essere coperti da una polizza assicurativa di Liberty.

2. Quali informazioni raccogliamo e per quale ragione?

Utilizzeremo le informazioni da Lei fornite o da noi raccolte per gestire le Sue richieste e domande di assicurazione e riassicurazione, eventuali polizze e relativi sinistri. Ciò include la sottoscrizione e gestione dei sinistri, con l'aiuto di altre società Liberty Mutual Insurance Group. Per offrirLe prodotti e servizi, conserviamo le informazioni nei nostri sistemi di dati o presso i nostri agenti o subappaltatori o altre società Liberty Mutual Insurance Group. Potremo utilizzare le Sue informazioni personali per i nostri processi e attività aziendali, tra cui analisi, revisione, pianificazione, transazioni aziendali, gestione di reclami assicurativi e/o legali e per la conformità ai nostri obblighi legali e normativi e per finalità amministrative e contabili. Potremo anche utilizzare le Sue informazioni personali per marketing, pubblicità e attività promozionali.

Lei ha la facoltà di fornire o non fornire le Sue informazioni personali. Tuttavia, se sceglie di non farlo, non sarà in grado di stipulare la polizza, beneficiare della stessa, o utilizzare i nostri servizi. Lei può scegliere di non ricevere i servizi di marketing o pubblicitari e ciò non influenzerà la possibilità di stipulare una polizza.

3. Come vengono trattati i Suoi dati?

Tratteremo i Suoi dati con l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati. Saranno utilizzate una serie di operazioni o gruppi di operazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, la divulgazione e la cancellazione. I dati saranno trattati da noi stessi, nelle società Liberty Mutual Insurance Group e da alcune aziende di fiducia, come descritto di seguito.

4. Dati sensibili e altri dati particolari

Potrebbe essere necessario raccogliere dati personali sensibili (come ad esempio informazioni sulla salute fisica o mentale o sulle condizioni mediche), informazioni giudiziarie (condanne penali), informazioni sulle condanne relative alla guida dei veicoli a motore, informazioni sulle cause civili in corso e informazioni su procedure concorsuali/situazione debitoria relativi a Lei e ad altri nominativi presenti nella polizza assicurativa e ai terzi coinvolti in un sinistro. Sarà necessario il Suo consenso scritto alla raccolta e trattamento delle informazioni personali sensibili, e alla condivisione di tali informazioni con i nostri agenti, altri assicuratori e altri soggetti riportati nella presente comunicazione come coloro che trattano tali informazioni tra cui dati personali sensibili a

tutti gli effetti rilevanti per il Suo rapporto con Liberty. Prima di fornire informazioni relative ad altri, Lei dovrebbe rendere tali altri soggetti consapevoli delle modalità di utilizzo delle loro informazioni e ottenere il loro consenso.

5. Controlli relativi al merito creditizio e di prevenzione delle frodi, controlli anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo

Le informazioni fornite potranno essere verificate a fronte di altre informazioni a disposizione del pubblico (come ad esempio elenchi elettorali e sentenze del tribunale, database dei fallimenti e altri database del settore assicurativo; ciò può comportare l'effettuazione di controlli relativi a procedure concorsuali e somme da pagare in ottemperanza a sentenze del tribunale, prevenzione delle frodi, anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo, fatta salva la legislazione sulla protezione dei dati e con il Suo consenso, se necessario). Fatta salva la legislazione sulla protezione dei dati, tali informazioni potranno essere condivise con altri soggetti come indicato di seguito. Potremo utilizzare tali informazioni allo scopo di definire la valutazione e le decisioni relativi al credito e al rischio, rispettare i nostri obblighi legali e regolamentari e altre società Liberty Mutual Insurance Group potranno fare lo stesso per i propri scopi di conformità.

6. Statistica

Potremo modificare le informazioni personali in modo che Lei non possa essere identificato in base ai dati sia singoli, sia in combinazione con altri dati in nostro possesso. Tali dati, allora, non saranno soggetti alla presente comunicazione o alla legislazione relativa alla protezione dei dati. Potremo utilizzarli per scopi amministrativi di assicurazione tra cui l'analisi delle tendenze, l'esecuzione di lavori attuariali, la fornitura di servizi di pianificazione, valutazione di rischi e costi e oneri.

7. Quali informazioni condividiamo, con chi e per quale ragione

Le Sue informazioni e le attestazioni della cronologia dei sinistri potranno essere condivise con i seguenti soggetti nominati da noi che agiscono, a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi dei dati o di responsabili esterni di trattamento:

- i nostri agenti e fornitori di servizi;
- altri assicuratori, direttamente o tramite persone che agiscono per nostro e loro conto (come ad esempio i periti);
- altre società Liberty Mutual Insurance Group (sia all'interno che all'esterno dello Spazio Economico Europeo);
- eventuali agenti o rappresentanti agenti per Suo conto;
- organizzazioni commerciali, governative e normative cui apparteniamo o che ci controllano;
- forze dell'ordine, agenzie governative o autorità di regolamentazione, ed eventuali altri soggetti o organizzazioni, allo scopo di rispettare la legislazione relativa alle assicurazioni; e
- eventuali altri soggetti, se necessario per la stipula dei contratti assicurativi con Lei, al fine di proteggerci dal rischio o per garantire la conformità alle normative e la buona gestione.

Le informazioni potranno essere scambiate con il Claims and Underwriting Exchange Register, gestito da Insurance Database Services Ltd (IDS Ltd) e il Motor Insurance Anti-Fraud and Theft Register, gestito da Association of British Insurers (ABI), e altre autorità pubbliche di vigilanza. L'obiettivo è quello di aiutarci nel processo di controllo delle informazioni ed evitare richieste fraudolente. Nella gestione della Sua richiesta di assicurazione, potremmo consultare tali registri.

Ai sensi delle condizioni relative alla Sua polizza, Lei dovrà notificarci eventuali sinistri che possano dare luogo a un risarcimento.

8. I Suoi diritti

La informiamo che, ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy, Lei ha il diritto a ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, a prescindere dalla loro eventuale registrazione, e la comunicazione di tali dati in forma intelligibile. Inoltre Lei ha il diritto di essere informato: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata al trattamento e se quest'ultimo viene effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento dati e dei soggetti addetti al trattamento dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di titolare del trattamento o di

soggetto responsabile del trattamento. Inoltre Lei ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la modifica ovvero, se ne ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), e b) sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato se tale adempimento si rivela impossibile o comporta un sforzo chiaramente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali, per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei Suoi dati personali, ove tale trattamento sia effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Infine, Lei ha il diritto di ottenere un elenco dei Responsabili del trattamento dati nominati dalla Liberty Mutual Insurance Europe Limited (filiale italiana), contattandoci come indicato di seguito.

9. Ulteriori informazioni e informazioni di contatto

Per una copia completa della presente comunicazione, tra cui ulteriori dettagli sulle modalità con cui le informazioni personali possono essere utilizzate per scopi di merito creditizio e di prevenzione delle frodi, si prega di consultare la Politica di riservatezza (Privacy Policy) che è possibile visualizzare visitando www.libertyspecialtymarkets.com. Se desidera esercitare eventuali Suoi diritti o ha dubbi relativi alla presente comunicazione, invii una lettera raccomandata a Liberty Mutual Insurance Europe Limited (branch italiana) Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano, una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.lssl@libertyglobalgroup.com o un fax al numero +39 02 2626 0935.